



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) APPIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - TOMMASO VITO RUSSO

Seduta del 06/10/2020

FATTO

In relazione a due contratti di finanziamento, uno con delegazione di pagamento (**454) e uno contro cessione del quinto (**653), rispettivamente stipulati il 28/04/2015 e il 19/06/2015, nonché estinti anticipatamente previa emissione di conteggi estintivi al 31/05/2019 e al 31/08/2019, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso complessivo di € 1.530,96 per il primo contratto (**454), a titolo di ristoro di spese fisse e commissioni accessorie non maturate, secondo il criterio *pro rata temporis*; € 1.560,82 per il secondo contratto (**653), a titolo di ristoro di commissioni accessorie e "polizza" non maturate, secondo il criterio *pro rata temporis*;
- gli interessi legali dal giorno della messa in mora;
- la refusione delle spese di lite liquidate in €320,00 complessivi.

L'intermediario non ha presentato controdeduzioni.

In sede di riscontro al reclamo affermava, con riferimento alla pretesa di restituzione di tutti i costi, che il testo italiano dell'art. 16 della Direttiva e l'art. 125 *sexies* del TUB collegano con chiarezza la riduzione del costo totale del credito ai soli costi correlati alla restante durata del contratto. Precisava inoltre che i finanziamenti in questione sono stati estinti anticipatamente in conformità alle condizioni contrattuali. Sosteneva la non ripetibilità delle spese fisse contrattuali e delle commissioni accessorie in quanto riferite ad attività che si sono esaurite con il perfezionamento del contratto.

**DIRITTO**

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*. Ciò in quanto *“le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)”*. *Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette “sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva”*.

“Priva di giuridico fondamento” si rivela l'opinione che sostiene una presunta *“inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”*.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”, valutando inoltre che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.

Fatte queste premesse, il Collegio rileva, con riferimento ad entrambi i rapporti oggetto di controversia, la natura *up front* delle commissioni accessorie e delle spese fisse contrattuali, in quanto remunerative di una serie di attività preliminari che si esauriscono con la conclusione del contratto, peraltro specificamente descritte nella documentazione contrattuale in atti. Esse vanno rimborsate in misura proporzionale agli interessi previsti nel piano di ammortamento (cfr. Coll. Bari, dec. n. 2313/2020).

Quanto al solo rapporto di cui al contratto n. ***653, il Collegio rileva che la domanda di rimborso degli oneri assicurativi non merita accoglimento in quanto non risulta addebitato al ricorrente alcun costo a titolo di “polizza” assicurativa; peraltro, l’importo considerato dal ricorrente (€ 550,00) corrisponde a quello addebitato a titolo di “spese fisse contrattuali”.

Il Collegio ritiene pertanto, che le richieste del cliente meritino di essere accolte secondo i prospetti che seguono:

quanto al contratto n. ***454

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	48
rate residue	72

TAN ▶	11,16%
-------	--------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	41,12%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	commissioni accessorie (up front)	€ 2.001,60	€ 1.200,96 ○	€ 823,06 ●	○	€ 823,06	
○	spese fisse contrattuali (up front)	€ 550,00	€ 330,00 ○	€ 226,16 ●	○	€ 226,16	
○			€ 0,00 ●	€ 0,00 ○	○	€ 0,00	
○			€ 0,00 ○	€ 0,00 ●	○	€ 0,00	
○			€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	●	€ 0,00	
○			€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	○	€ 0,00	
●	rimborsi senza imputazione					€ 0,00	

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.049,22
interessi legali	si ▼



quanto al contratto n. ***653

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	49
rate residue	71

TAN ▶	9,00%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	59,17%
- in proporzione alla quota	39,23%

r/c	▼	restituzioni				tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
<input type="radio"/>	commissioni accessorie (up front)	€ 2.088,00	€ 1.235,40 <input type="radio"/>	€ 819,12 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 819,12
<input type="radio"/>	spese fisse contrattuali (up front)	€ 550,00	€ 325,42 <input type="radio"/>	€ 215,76 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 215,76
<input type="radio"/>			€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	€ 0,00
	rimborsi senza imputazione					€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.034,88
interessi legali	si ▼

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 2.084,10, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI